



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D2.01 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP., GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO
STRADALE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 235 DEL 10/06/2026

Numero di Servizio 119 / 2026

OGGETTO: EX SR MILO SALICE NEI TRATTI RICADENTI DAL KM 0+00 AL KM 2+350 (COMUNE DI MILO) - EX SR SALICE MISCARELLO NEI TRATTI RICADENTI DAL KM 0+00 AL KM 1+200 (COMUNE DI GIARRE) - EX SR MACCHIA GUDDI MISCARELLO NEI TRATTI RICADENTI DAL KM 0+00 AL KM 2+850 (COMUNE DI GIARRE).

ORDINANZA DI PROROGA DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 216 DEL 20/05/2026 DI CHIUSURA PARZIALE E TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE CON ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITÀ A 30KM/H.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

Il D.L. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada).

Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S).

Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".

Il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.

L'art. 51 dello Statuto dell'Ente.

L'art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

PREMESSO che:

Il RUP e la direzione lavori dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della piattaforma stradale e relativo corpo stradale di alcuni tratti ammalorati delle strade di competenza della Città Metropolitana di Catania ricadenti nel reparto R3, CUP: D97H23000180002 hanno richiesto per le vie brevi a questo Ufficio Segnaletica Stradale la proroga dell'Ordinanza dirigenziale n. 216 del 20/05/2026.

L' Ordinanza dirigenziale n. 216 del 20/05/2026 prevedeva: *“la chiusura parziale e temporanea al*

transito veicolare, delle corsie interessate ai lavori dei tratti delle strade provinciali:

- *ex SR Milo Salice nei tratti ricadenti dal Km 0+00 al Km 2+350 (Ricadente nel territorio del Comune di Milo)*
- *ex SR Salice Miscarello nei tratti ricadenti dal Km 0+00 al Km 1+200 (Ricadente nel territorio del Comune di Giarre)*
- *ex SR Macchia Guddi Miscarello nei tratti ricadenti dal Km 0+00 al Km 2+850 (Ricadente nel territorio del Comune di Giarre), con decorrenza dal 27/05/2026 al 12/06/2026 dalle ore 07:00 alle ore 19:00.*

Istituendo in tali tratti:

- *il senso unico alternato;*
- *il limite di velocità di 30km/h.”*

Considerato che si rende necessario prorogare la chiusura parziale e temporanea al transito veicolare, dal 13/06/2026 sino al 30/06/2026 dalle ore 07:00 alle ore 19:00, con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, per il completamento dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della piattaforma stradale e relativo corpo stradale di alcuni tratti ammalorati delle seguenti strade provinciali:

- *ex SR Milo Salice nei tratti ricadenti dal Km 0+00 al Km 2+350 (Ricadente nel territorio del Comune di Milo)*
- *per la ex SR Salice Miscarello nei tratti ricadenti dal Km 0+00 al Km 1+200 (Ricadente nel territorio del Comune di Giarre)*
- *per la ex SR Macchia Guddi Miscarello nei tratti ricadenti dal Km 0+00 al Km 2+850 (Ricadente nel territorio del Comune di Giarre)*

L'Ufficio Segnaletica Stradale provvede alla predisposizione di una Ordinanza Dirigenziale che prevede la proroga dell'Ordinanza dirigenziale n. 216 del 20/05/2026 indicando le prescrizioni opportune e gli adeguati provvedimenti di limitazione del transito al fine di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza stradale, nei tratti di strada provinciali sopracitati, garantendo il transito a senso unico alternato a tutti i veicoli.

Per effettuare gli interventi sopra descritti, che interesseranno l'occupazione delle corsie dove si effettueranno i lavori di manutenzione straordinaria, è necessario istituire in tali tratti, delle strade sopra descritte il senso unico alternato regolato secondo le esigenze di cantiere seguendo gli schemi segnaletici previsti dal D.M. 10/07/2002 alle "Tav. 66, lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico oppure Tav. 65 lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da movieri con palette" in maniera appropriata alla situazione di fatto dei luoghi ed alle circostanze specifiche, **prevedendo un adeguamento dei limiti massimi di velocità stabiliti dagli schemi ministeriali in relazione all'effettivo stato dei luoghi e fissando a 30 km/h il limite in avvicinamento al restringimento anche nelle interferenze** che sarà predisposta a cura spese e responsabilità dell'Impresa esecutrice dei lavori sotto le direttive del Coordinatore della Sicurezza e della Direzione Lavori.

L'istituzione del senso unico alternato, comporterà inevitabilmente un rallentamento temporaneo della circolazione stradale con conseguente disagio per gli utenti della strada, ma è necessario per eseguire i lavori in sicurezza e per garantire la sicurezza della circolazione stradale.

VERIFICATO che:

La ex SR Milo Salice nei tratti ricadenti dal Km 0+00 al Km 2+350 (Ricadente nel territorio del Comune di Milo), la ex SR Salice Miscarello nei tratti ricadenti dal Km 0+00 al Km 1+200

(Ricadente nel territorio del Comune di Giarre), la ex SR Macchia Guddi Miscareello nei tratti ricadenti dal Km 0+00 al Km 2+850 (Ricadente nel territorio del Comune di Giarre) appartengono al demanio metropolitano.

Il tratti interessati delle ex SR Milo Salice, ex SR Salice Miscareello, ex SR Macchia Guddi Miscareello interessati dalla presente ordinanza sono alcuni tratti dell'interesse strade provinciali.

I tratti in questione, ricadono all'esterno dei centri abitati, dei Comuni sopra descritti, pertanto ai sensi dell'art. 4, 5 e 6 del Codice della Strada vigente, le competenze per la prescrizione segnaletica e la collocazione, spettano a questo Ente proprietario.

Con delibera di G.P. n.° 289 del 24/08/2005, la suddetta strada è stata preclassificata come strada di categoria F, per cui le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione, nel rispetto dell'art. 79 del Regolamento di attuazione del C.d.S., saranno rispettivamente di 50 e 80 metri.

CONSIDERATO che:

Ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione stradale, risulta necessario aderire alla richiesta di PROROGA della chiusura parziale e temporanea al transito veicolare, per gli interventi di risanamento del corpo stradale.

I tratti di strada, interessati dai lavori, ricadono all'esterno del centro abitato del Comune di Milo (CT) per la ex SR Milo Salice e del Comune di Giarre (CT) per le ex SR Salice Miscareello e SR Macchia Guddi Miscareello. In conseguenza delle limitazioni al transito risulta necessario collocare adeguata segnaletica utile alla sicurezza della circolazione.

Gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti, nel tratto di strada in questione, debbono essere legittimati da Ordinanza motivata emessa ai sensi dell'art. 5 comma 3 del C.d.S.

Per i tratti di strade provinciali interessati, ricadenti all'esterno del centro abitato delimitato ai sensi dell'art. 4 del C.d.S., l'emissione di tale Ordinanza spetta a questa Città Metropolitana, Ente proprietario della strada, nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettere a) e b) del C.d.S.;

ATTESO che:

La limitazione al transito sono necessarie per consentire, in condizioni di massima sicurezza, gli interventi urgenti di manutenzione previsti in progetto;

VISTI:

Gli articoli n° 5, 6, 21 37 e 42 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni);

Gli articoli da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni);

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

ai sensi dell'art. 5 comma 3 e nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettera a) e b), del Codice della Strada vigente: **la PROROGA dell'Ordinanza dirigenziale n. 216 del 20/05/2026, relativa alla chiusura parziale e temporanea al transito veicolare, delle corsie interessate ai lavori dei tratti delle strade provinciali:**

- ex SR Milo Salice nei tratti ricadenti dal Km 0+00 al Km 2+350 (Ricadente nel territorio del Comune di Milo)
- ex SR Salice Miscarello nei tratti ricadenti dal Km 0+00 al Km 1+200 (Ricadente nel territorio del Comune di Giarre)
- ex SR Macchia Guddi Miscarello nei tratti ricadenti dal Km 0+00 al Km 2+850 (Ricadente nel territorio del Comune di Giarre), con decorrenza dal 13/06/2026 al 30/06/2026 dalle ore 07:00 alle ore 19:00.

Istituendo in tali tratti:

- **il senso unico alternato;**
- **il limite di velocità di 30km/h;**
- **l'obbligo per i conducenti di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo (ai sensi e nel rispetto dell'art. 39 comma 1, lett a) del C.d.S.**

La chiusura della strada sarà eseguita con la segnaletica necessaria come prevista nel Codice della Strada e sarà predisposta a cura e responsabilità dell'Impresa esecutrice dei lavori sotto le direttive del Coordinatore della Sicurezza e della Direzione Lavori.

I lavori verranno eseguiti in ottemperanza della seguente Ordinanza di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento del C.d.S dall'Impresa Appaltatrice: IKOS s.r.l. con sede legale nel Comune di Partinico (PA) in Contrada Bisaccia s.n., P. IVA n. 06608300825– PEC: srlikos@legalmail.it in forza del contratto del 09/02/2026 Rep. n. 1104 e registrato in data 11/02/2026 al n. 4446 - CUP: D97H23000180002.

La segnaletica verticale temporanea necessaria per indicare il senso unico alternato e i lavori, prevista nel Codice della Strada sarà realizzata e posta in opera a cura, spese e responsabilità dalla Ditta Appaltatrice, sotto la direzione del Direttore dei Lavori, del Responsabile della Sicurezza per l'esecuzione delle opere di che trattasi, i quali tutti in solido si faranno carico della opportuna vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità, con la supervisione dei Comandi di Polizia Municipale territorialmente competenti e della Polizia Provinciale, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e nel D. M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019, che qui si intendono opportunamente adattate in funzione dell'effettivo stato dei luoghi.

Al termine delle attività giornaliere, la ditta esecutrice dovrà rimuovere la segnaletica temporanea di cantiere e ripristinare la segnaletica stradale preesistente, ristabilendo la viabilità ordinaria.

In via eccezionale, in corrispondenza dei tratti oggetto di cantiere non ancora ultimati, resta l'obbligo per la ditta esecutrice dei lavori, di mantenere i dispositivi di segnalazione e idonea segnaletica prescritti dal Nuovo Codice della Strada.

L'esecuzione della presente ordinanza, dovrà avvenire collocando, nel tratto interessato dai lavori, in maniera appropriata alla situazione di fatto dei luoghi ed alle circostanze specifiche, tutta la segnaletica stradale temporanea, conforme alle norme del Codice della Strada, nonché di tutta la segnaletica di cantiere, conforme alle norme di cui al D. M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019, necessaria a regolare la circolazione pedonale e veicolare e di mantenerla in efficienza per tutta la durata dei lavori stessi

L'apertura del cantiere stradale, dovrà avvenire collocando conforme ed idonea segnaletica stradale, che comporterà:

- La collocazione nel tratto interessato dai lavori, in maniera appropriata alla situazione di fatto dei

luoghi ed alle situazioni specifiche, di tutta la segnaletica stradale temporanea conforme a quella di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D.I. del 22/01/2019, necessaria a regolare la circolazione pedonale e veicolare e di mantenerla in efficienza per tutta la durata dei lavori stessi.

- La delimitazione dell'area di cantiere, mediante idonei manufatti che ne impediscano l'ingresso accidentale anche pedonale.
- L'eventuale copertura o rimozione della segnaletica stradale permanente, in contrasto con la nuova regolamentazione adottata a garanzia dell'esecuzione dei lavori e suo ripristino a fine lavori.
- Il posizionamento nei tratti stradali delle vie che si approssimano all'area di cantiere, di adeguati segnali di preavviso di lavori in corso, limitazioni nonché di indicazione delle deviazioni conseguenti e degli itinerari alternativi per il traffico veicolare.

Tutti i segnali dovranno essere conformi alle relative Tabelle, Modelli e Figure degli Allegati al Titolo II del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni) e saranno di tipo normale, fatta salva la possibilità di deroga prevista all'art. 80 comma 3 del Regolamento del Codice della Strada.

Adeguata pubblicità al presente provvedimento sarà data mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio provinciale, nonché nei consueti modi di diffusione, oltre ad essere pubblicizzato nel sito di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n.11.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigente. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada.

La presente si trasmette alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale nonché ai Sindaci dei Comuni di Milo (CT) e Giarre (CT) ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

Può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti ai sensi della Legge 06/12/1971 n. 1034 entro 60 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente, presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni.

Per l'adozione del presente atto non sussistono ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo n° 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'articolo n° 7 del D.P.R. n° 62/2013.

La Titolare dell'incarico di EQ n.09

Referente Ufficio Segnaletica Stradale:

Geom. Cinzia Bisticchia

Istruttore

Antonino Giovanni Badalucco

Il Dirigente del Servizio

GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.